



Al Presidente del Consiglio Comunale di Perugia

dott. Leonardo Varasano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in applicazione al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013

PREMESSO CHE:

- l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera m, della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.
- con D.P.C.M. 159/2013 è stato approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;

CONSIDERATO CHE:

- il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui l'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determina dell'ISEE;
- ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 159/2013, gli enti erogatori dei servizi eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante, ai sensi del art. 10, comma 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre del 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci;



- la riforma dell'ISEE è stata prevista dall'art. 5 del decreto "Salva Italia" (D.I. n. 201\2011), indicando le seguente caratteristiche:

a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;

b) il miglioramento della capacità selettiva dell'Indicatore mediante maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;

c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, e in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;

d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;

e) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

TENUTO CONTO CHE:

- gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche sociali;
- per quanto riguarda le prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale, ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l'individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell'indicatore.

VISTI I PARERI DI REGOLARITÀ:

.....

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

di approvare il regolamento appresso riportato, che consta di 13 articoli, per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE), così come già adottato dal Comune di Todi in applicazione al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. N. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013

Art	Titolo	Pag
1	Oggetto	4
2	Definizioni	4
3	Campo di applicazione	5
4	Accesso ai servizi ed alle prestazioni	6
5	Dichiarazione sostitutiva unica	6
6	ISEE corrente	7
7	Autocertificazione ISEE	7
8	Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio	7
9	Controlli	7
10	Forme e modi dei controlli	8
11	Documentazione probatoria ed integrativa	9
12	Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo	9
13	Norme finali	10

Art. 1 – Oggetto

Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale di cui al successivo articolo 3.

Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n. 87.

Il presente regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per l'accesso ai servizi e/o ai contributi e benefici economici erogati dall'Amministrazione Comunale e la situazione economica del nucleo familiare del richiedente sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e degli art.4, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. 130/2000, e art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e dal presente regolamento.

Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontati con i dati reddituali e patrimoniali attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza, ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Art. 2 — Definizioni

1. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”:
 - a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente.
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «Scala di equivalenza»;
 - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 1, comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche



destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.
- j) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, del D.P.C.M. 159/2013;
- k) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- l) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013
- m) «Dichiarante»: il soggetto richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle istruttorie per l'ammissione alle prestazioni sociali

agevolate relative ai seguenti servizi:

- a) Servizi integrativi per la prima infanzia;
 - b) Servizi di refezione scolastica;
 - c) Servizi di trasporto scolastico;
 - d) Servizi di pre e post scuola;
 - e) Servizi attività educative estive - Servizi Sociali
 - f) Servizi socio-assistenziali
 - g) Servizi socio-sanitari
 - h) Edilizia Residenziale Pubblica
 - i) Contributi economici e agevolazioni tariffarie
 - j) Servizio educativo Nido d'infanzia
2. Il Regolamento si applica altresì ai contributi di competenza di altri enti la cui procedura è demandata al Comune.

Art. 4 - Accesso ai servizi ed alle prestazioni

1. I richiedenti, in base alla condizione economica, possono fruire di condizioni agevolate: priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi.
2. L'accesso alle condizioni agevolate avviene attraverso la valutazione dell'ISEE.
3. I richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla propria condizione economica e tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ovvero la dichiarazione necessaria per calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per i servizi e le prestazioni di cui all'elenco dell'art. 3 che precede.
4. Nel caso di agevolazioni riguardanti soggetti minorenni il calcolo è effettuato secondo quanto previsto all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi relativi all'art. 3 del presente Regolamento, è consentito presentare un ISEE aggiornato solamente se ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 6 (ISEE corrente).

Art. 5 - Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti auto-dichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
5. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 3, comma 2 del DPR 445/2000 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato Italiano, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di Convenzioni Internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
6. In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesta la conformità all'originale.
7. L'ISEE è calcolato in riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
8. La DSU ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni.
9. Non è ammessa la presentazione di DSU finalizzata ad avere priorità di accesso alle prestazioni, tariffe inferiori a quelle massime, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi, al di fuori dei tempi previsti dai singoli procedimenti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

Art. 6 - ISEE corrente

Le modalità di presentazione sono disciplinate così come segue:

- l'ISEE corrente potrà essere presentato a questa Amministrazione non oltre il giorno 15 di ogni mese; in tal caso gli effetti decorreranno dal giorno 1 del mese successivo.
- l'ISEE corrente presentato oltre il giorno 15 produrrà effetti con decorrenza dal giorno 15 del mese successivo.

Art. 7 - Autocertificazione ISEE

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere auto-certificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nei successivi articoli.
3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 8 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

I criteri di accesso alle prestazioni, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione dell'organo competente, fatte salve le altre competenze in materia.

Art. 9 - Controlli

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dal Comune attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto-dichiarate dagli utenti.
2. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti auto-dichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
4. L'Amministrazione Comunale esegue i controlli sulle informazioni auto-dichiarate dal cittadino.

Art. 10 - Forme e modi dei controlli

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
 - a) tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
 - b) conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;



- c) proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
 - d) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, si tiene conto di quanto disposto in materia dalla legge 241/1990.
3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli dagli uffici che erogano la prestazione agevolata o, in mancanza, attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati ritenute utili.
4. Il **controllo puntuale** riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:
- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.
5. È inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre P.A., purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.
6. Il **controllo a campione** è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 5%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Con medesimo atto di Giunta può essere stabilita la verifica, in aggiunta alla percentuale del campione estratto, di tutti gli ISEE uguali a 0.
7. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
 - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle

proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data.

- c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto-dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 11 - Documentazione probatoria ed integrativa

1. Il Responsabile dei Controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, ha la facoltà di richiedere ai soggetti detentori dell'informazione documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
3. Il Responsabile dei Controlli può richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità ai sensi dell'art. 4 comma 7 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 12 - Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
3. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE. Nei casi in cui la variazione del valore ISEE comporti l'esclusione dalla prestazione agevolata, il Responsabile dell'ufficio che ha disposto il rilascio della prestazione/beneficio dovrà adottare un provvedimento di revoca del beneficio/prestazione. Il Responsabile del Servizio dovrà inoltre richiedere le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile provvederà al recupero coattivo.
4. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

Perugia, 1 agosto 2018

Il Consigliere

Sergio De Vincenzi

(*) Art. 4. comma 3, Regolamento C.C. – “La Commissione acquisisce, sulle proposte di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e quelli previsti da norme di legge e regolamentari, qualora richiesti dalla natura del provvedimento proposto. I pareri sono espressi nel termine di dieci giorni dalla richiesta dai responsabili degli uffici interessati ed eventualmente da altri organi ed enti; sono quindi trasmessi alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia”).